

N. 06932/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00870/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 870 del 2015, proposto da:
[REDACTED] rappresentati e difesi dagli avv. Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Bonetti & Partners, in Roma, Via San Tommaso D'Aquino n. 47;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Pavia, Università dell'Insubria Varese, in persona dei rispettivi legali rapp.ti. p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; Cineca;

nei confronti di

Salvio Gianmaria, Di Giovanni Chiara, Viscidi Irene, Borrelli Nunzia Simona, Boroni Simona Grazioli, Costantino Angela, Andreazzi Marialuisa, Pazzanese Vittorio;

per l'annullamento

- del D.M. M.I.U.R. 30 giugno 2014, n. 105, ove interpretato nel senso che non vi sia un obbligo di graduazione delle Scuole prescelte;

- del bando di concorso di cui al D.M. M.I.U.R. 8 agosto 2014, n. 612, e dei DD.MM. M.I.U.R. 23 luglio 2014, n. 584, e 29 agosto 2014, n. 712, per i motivi in atti e anche ove interpretati nel senso che deve comminarsi la decadenza da tutte le specifiche graduatorie di Scuola in cui si è in attesa di scorrimento, in ipotesi di accettazione del posto in altra Scuola prescelta pur se questa non rappresenta la prima delle opzioni prescelte;

- del bando di concorso D.M. M.I.U.R. 8 agosto 2014, n. 612, nella parte in cui non indica una graduazione obbligatoria e preventiva delle Scuole di specializzazione prescelte così da poter graduare le opzioni e non solo le sedi di dette scuole, così consentendo di non decadere dalle specifiche graduatorie di Scuola indicate dal candidato in via prioritaria rispetto ad altre ed anche nella parte in cui assume che parte ricorrente abbia rinunciato alla permanenza nella scuola di concorso per cui è causa;

E PER L'ACCERTAMENTO del diritto di parte ricorrente di poter permanere nelle specifiche graduatorie di scuola nella quale è in attesa di prenotazione/ del posto dal quale è stato dichiarato rinunciatario pur senza alcuna espressione di volontà in tal senso ove, preso atto degli scorrimenti sopravvenuti, lo stesso avrebbe ottenuto l'ammissione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università degli Studi di Pavia e dell'Università dell'Insubria Varese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ritenuto che la presente decisione può essere assunta in forma semplificata, sussistendo i presupposti di cui all'art.74 c.p.a;

Vista la rinunzia al ricorso della ricorrente [REDACTED];

Considerato, quanto al ricorrente [REDACTED], che a seguito dell'ordinanza cautelare del Collegio lo stesso è stato immatricolato con riserva, conseguendo il bene della vita cui aspirava, con conseguente consolidamento della propria posizione a cui consegue, per consolidata giurisprudenza della Sezione, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere;

Rilevato, quanto alla ricorrente [REDACTED], che il ricorso deve essere accolto, alla luce della giurisprudenza della Sezione in materia (cfr.TAR Lazio, sez. III *bis*, n. 6441/2015), con conseguente annullamento degli atti impugnati, nella parte in cui comminano la decadenza della ricorrente dalle graduatoria prescelta (Pediatria a Varese, nella quale in relazione al punteggio ottenuto avrebbe potuto collocarsi) per effetto della precedente accettazione del posto in altra graduatoria, nelle more dello scorrimento della graduatoria medesima;

In considerazione della soccombenza sostanziale dell'amministrazione, segue la condanna di questa alle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza *bis*), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

lo dichiara improcedibile nei confronti della ricorrente [REDACTED] dichiara cessata la materia del contendere nei confronti del ricorrente [REDACTED];

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati in parte qua, nei confronti della ricorrente [REDACTED].

Condanna l'amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti in solido tra di loro, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente FF

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)